Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1973, n. **627**.

Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 371, recante norme sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano, viene elevato da sei mesi a tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 27 ottobre 1973, n. **628**.

Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.

Art. 4.

I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonchè quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

Art. 5.

Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.

Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennità di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di

sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).

Art. 7.

Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8.

L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4.

Nulla è innovato nei confronti del personale di cui all'articolo 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. A detto personale l'indennità mensile di istituto continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Art. 9.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonchè ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.

La misura dell'indennità mensile di istituto è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.

L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.

Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.

L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonchè dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, è pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.

La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonchè agli effetti dell'assegno alimentare.

Art. 11.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:

per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA 1

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

GRADI		Assegno perequativo
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	5ª classe (4)	1.555 000
	4ª classe (3)	1.436 000
	3ª classe (2)	1 345 550
	2ª classe (1)	1 263 000
	1ª classe	1.263 000
Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti		1 040 000
Capitano e gradi corrispondenti		920 000
Tenente e gradi corrispondenti		803.500
Sottotenente e gradi corrispondenti	servizio permanente effettivo	650 000
	richiamato	650 000
« Aiutante » e scelto		999 250
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti		834 450
Maresciallo capo e gradi corrispondenti		834 450
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti		834 450
Sergente maggiore (escluso il personale di leva), brigadiere e gradi corrispondenti		700 000
Vice brigadiere		622 450
Sergente	4 anni	554 750
	volontario	515 000
Appuntato		748 950
Carabiniere e gradi corrispondenti	servizio continuativo	622 450
	rafferma	554 750
	ferma	518 000

(1) Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.
(2) Dopo 3 anni dalla predetta data
(3) Dopo 6 anni dalla predetta data
(4) Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

TABELLA 2

INDENNITA' SOPPRESSE PER IL PERSONALE MILITARE CHE FRUISCE DI ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE

1) Razioni foraggio di cui al decreto-legge 2 novembre 1919, n 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.

2) Indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27 febbraio 1921, n 285

3) Indennità cavalli, di cui all'articolo 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni.

4) Assegno al personale destinato al Museo storico della Marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni.

5) Compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

6) Indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925, e successive modificazioni.

7) Compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

8) Remunerazioni per servizi speciali, di cui all'articolo 156 del regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

9) Compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, e al decreto ministeriale di attuazione 7 maggio 1948.

10) Indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

11) Speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745.

12) Indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1936, n 2134, convertito nella legge 28 aprile 1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31 marzo 1937.

13) Indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 974.

14) Trattamento economico del personale delle forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1242.

15) Indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, e alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134.

16) Indennità giornaliera di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

17) Indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n 1073.

18) Indennità di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n 15

19) Assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

20) Indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'articolo 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; alle leggi 16 giugno 1949, n. 307, 5 dicembre 1955, n. 1305, 20 giugno 1956, n 612, 29 aprile 1957, n. 310; all'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189; alla legge 19 maggio 1964, n. 345; al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

21) Soprassoldo al personale dello squadrone guardia del Presidente della Repubblica di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1255.

22) Premio speciale per il personale in servizio presso gli ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n 628.

23) Indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1961, n 710.

24) Indennità ai maestri direttori dei Corpi musicali, ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

25) Premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11 giugno 1962, n 606.

26) Indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole allievi operai di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

27) Indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

28) Speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n 965

29) Indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965.

30) Gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

TABELLA 3

INDENNITA' MENSILE D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Classe A

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli	48.000
Brigadieri e vicebrigadieri	35.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	30.000

Classe B

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	77.000
Ufficiali inferiori e marescialli	70.000
Brigadieri e vicebrigadieri	62.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	57.000

TABELLA 4

INDENNITA' MENSILE D'ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Classe A

QUALIFICHE	Misure
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257	63.000
Commissari - par. 190	45.000

Classe B

QUALIFICHE	Misure
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257	77.000
Commissari - par. 190	67.000

Visto, *il Ministro per la difesa*
TANASSI

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 629.

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

Art. 3.

La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a L. 10.000.000.

Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 630.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Semeiotica chirurgica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Semeiotica chirurgica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 63. — VALENTINI

Repertorio n. 13

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Semeiotica chirurgica » della facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*).

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di « Semeiotica chirurgica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di semeiotica chirurgica.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1392. — Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **631**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Meccanica razionale » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Meccanica razionale » della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 65. — VALENTINI

Repertorio n. 17

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Meccanica razionale » della facoltà di ingegneria.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*).

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di « Meccanica razionale » della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, risulti di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di meccanica razionale.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1396. — Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 632.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Semeiotica medica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Semeiotica medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 64. — VALENTINI

Repertorio n. 15

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Semeiotica medica » della facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*).

Le parti, come sopra costituite,

quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di « Semeiotica medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio annuo di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di semeiotica medica.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1394. — Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **633.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Disegno civile II », presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Disegno civile II » della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Ancona si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 62. — VALENTINI

Repertorio n. 12

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « Disegno II civile » della facoltà di ingegneria.

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera A), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 22;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere B) e C).

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sarà chiamato ente, affinchè alla cattedra di « Disegno II civile » della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950 n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio annuo di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al predetto articolo.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di disegno II civile.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868.

Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrata ad Ancona, addì 18 settembre 1972 al n. 1391. — Privati esenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **634**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, nel comune di Palermo.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 15 settembre 1969, integrato con postilla 13 aprile 1971 e con due dichiarazioni del 30 giugno 1971 e 6 ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Filippo Neri al « Fondo Patti », nella borgata Pallavicino di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. 635.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Maria della salute, nel comune di Riomaggiore.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° settembre 1972, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Manarola, e di S. Maria della salute, vulgo N.S. della salute, in frazione Volastra del comune di Riomaggiore (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 settembre 1973, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Francesco Giusso Del Galdo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Savoia è nominato commissario straordinario del comune di Nola (Napoli) in sostituzione del dott. Francesco Giusso Del Galdo, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1973

LEONE

TAVIANI

(12052)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio compartimentale dei periti doganali di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 12 del proprio decreto 15 dicembre 1971, n. 11577, con il quale i signori Gino Dal Poz e Gaspare Mortillaro vennero nominati, il primo membro effettivo ed il secondo membro supplente del collegio consultivo compartimentale di Venezia;

Considerato che il signor Gino Dal Poz ha chiesto di essere esonerato dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Viste le note numeri 11193 del 30 giugno 1971 della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Padova, e 17769 del 3 agosto 1971 della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vicenza, relative alla designazione delle terne dei nominativi proposti quali membri del collegio consultivo in parola, a norma dell'art. 67 del testo unico sopracitato;

Vista la nota n. 397 del 26 gennaio 1973, con la quale il capo del compartimento doganale di Venezia ha proposto che il membro effettivo dimissionario signor Gino Dal Poz sia sostituito dal membro supplente sig. Gaspare Mortillaro, e che questo ultimo venga a sua volta sostituito nella carica di membro supplente dal sig. Enrico Drigo, già compreso nella terna dei nominativi designati, a suo tempo, dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Padova;

Decreta:

I signori Gaspare Mortillaro ed Enrico Drigo, scelti rispettivamente su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vicenza e di Padova, sono chiamati a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità, il primo di membro effettivo, in sostituzione del sig. Gino Dal Poz dimissionario, il secondo, di membro supplente, in sostituzione del predetto sig. Gaspare Mortillaro nominato membro effettivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973
Registro n. 49 Finanze, foglio n. 379

(12091)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Sostituzione di un membro supplente del collegio compartimentale dei periti doganali di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 2 del proprio decreto 15 dicembre 1971, col quale, il sig. Silvio Giannini venne nominato — su terna designata dalla camera di commercio, industria,

agricoltura e artigianato di Firenze — membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 13 dicembre 1972 che ha istituito il compartimento doganale di Firenze, con competenza territoriale, già del compartimento doganale di Bologna, sugli uffici doganali dipendenti delle circoscrizioni doganali di Firenze e di Livorno;

Considerato che il sig. Silvio Giannini, nominato su terna designata dalla camera di commercio, agricoltura, industria e artigianato di Firenze, a seguito della variazione territoriale subita dal compartimento doganale di Bologna, non può più rivestire la carica di membro supplente del collegio consultivo del compartimento stesso;

Vista la nota n. 99/controversie del 18 aprile 1973, con la quale il capo del compartimento doganale di Bologna ha proposto, in sostituzione del predetto signor Silvio Giannini, il comm. Rinaldo Rinaldi, già compreso nella terna a suo tempo designata dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bologna;

Vista la nota della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bologna n. 13823 del 10 settembre 1971, relativa alla designazione della terna dei nominativi previsti dall'art. 67 del testo unico sopracitato;

Decreta:

Il sig. Rinaldo Rinaldi, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bologna, è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Silvio Giannini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1973
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 378

(12093)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, di una zona sita nel territorio del comune di Valdidentro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della piana attorno alla chiesa di S. Gallo (Valdidentro);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valdidentro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza del quadro panoramico costituito da prati continui in leggero declivio verso l'Adda con il magnifico episodio verde del parco secolare di latifoglie e abeti che « appartiene » ai « Bagni Nuovi ». Quasi al centro della zona si trova la chiesetta di S. Gallo col caratteristico campanile; complesso questo che, insieme agli altri ed ai casolari sparsi, costituisce caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona della piana attorno alla chiesa di S. Gallo sita nel territorio del comune di Valdidentro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, raffigurata nei fogli catastali numeri 51 e 52 e parte del foglio 49 a sud-est dell'Adda, è delimitata nel modo seguente:

sud: confina con il comune di Valdisotto e di Bormio;

ovest: con il foglio n. 50;

nord: con parte dei fogli numeri 23 e 49;

est: con il comune di Bormio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valdidentro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue) il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 10,30, previo avviso diramato con lettera in data 15 dicembre 1971 a tutti i componenti la commissione, nonché ai sindaci dei comuni interessati ed

esperti in materia, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale dà lettura dell'ordine del giorno.

1) Proposta di vincolo in comune di VALDIDENTRO:

Alla presenza del sindaco, il presidente della commissione illustra la proposta di assoggettare al vincolo di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il loro notevole interesse pubblico, le seguenti parti del territorio comunale:

a) *Piana attorno alla chiesa di S. Gallo*. Il territorio è raffigurato nei fogli catastali numeri 51 e 52 e parte del foglio n. 49 a sud-est dell'Adda, del comune di Valdidentro.

Esso territorio confina a sud col comune di Valdisotto e di Bormio; a ovest con il foglio n. 50; a nord con parte dei fogli numeri 28 e 49; a est con il comune di Bormio.

(*Omissis*).

Si dichiarano contrari al provvedimento, il presidente dell'Ente del turismo, il sindaco di Valdidentro e l'esperto professore Livio Benetti.

La commissione constatato che sulla proposta presidenziale di proporre il vincolo paesaggistico sulla piana intorno alla chiesa di S. Gallo in comune di Valdidentro sono stati espressi voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 3 ed astenuti n. 1, delibera di riconoscere l'importante interesse paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della porzione del comune di Valdidentro detta piana intorno alla chiesa di S. Gallo di cui ai fogli n. 51 e n. 52, delimitata dai confini nella premessa descritti e ne propone, conseguentemente il vincolo.

(*Omissis*).

(12089)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda, di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda, di Torino, con effetto dal 6 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Generalmoda, di Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12017)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1972, 31 gennaio 1973, 12 maggio 1973 e 31 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12016)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1973.

Sostituzione di due membri del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopracitata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificato dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato;

Vista la lettera in data 11 settembre 1973 con la quale il dott. Antonio D'Harmant François, membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista altresì la lettera in data 11 settembre 1973 con la quale il prof. Giorgio Branca, membro del comitato stesso in rappresentanza dei datori di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 5547/AG/ag 03b/11 in data 14 settembre 1973 con la quale l'Associazione sindacale Intersind ha designato, in sostituzione del dimissionario professor Giorgio Branca, il dott. Giuseppe Annulli;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Il direttore di sezione Palmidoro dott. Luigi Ubaldo ed il dott. Annulli Giuseppe sono nominati membri del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza, il primo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il secondo dei datori di lavoro ed in sostituzione, rispettivamente, del dott. Antonio D'Harmant François e del prof. Giorgio Branca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12114)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « Sofitalia S.p.a. - Società fiduciaria italiana per azioni », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofitalia S.p.a. - Società fiduciaria italiana per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofitalia S.p.a. - Società fiduciaria italiana per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(12012)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « CO.FI.RE. - Compagnia fiduciaria di consulenze e revisione, società per azioni », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « CO.FI.RE - Compagnia fiduciaria di consulenze e revisione, società per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « CO.FI.RE - Compagnia fiduciaria di consulenze e revisione, società per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(12013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.893.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(12033)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data: 1° giugno 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Sondrio. — Intestazione: Molteni Giuseppe, nato a Trezzo d'Adda il 16 settembre 1947. — Titoli del debito pubblico: nominativi 15. — Capitale L. 426.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1008 mod. 25/A. — Data: 13 marzo 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Marinelli Alberto, nato a Foggia il 27 gennaio 1914. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1973

(11844)

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 19 ottobre 1973

(12056)

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 23 luglio 1973, il notaio dott. Matteo Finelli, esercente e residente in Taverna (Catanzaro), è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro.

(12022)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Fonte Gaudianello »

Con decreto n. 1416 del 13 ottobre 1973 la S.p.a. « Monticchio Gaudianello » con sede legale a Melfi, piazza d'Addezio, 8, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale, addizionata di anidride carbonica, denominata « Fonti Gaudianello di Monticchio », che sgorga nel territorio del comune di Rionero in Vulture (Potenza) in bottiglie di vetro da un litro, mezzo litro e un quarto di litro.

Le etichette dovranno essere uguali per dimensioni, colori, disegni e diciture a quelle autorizzate col decreto n. 718 del 20 aprile 1960, salvo che per quanto concerne:

a) la dicitura « Concessionario: Monticchio Gaudianello S.p.a. Melfi (Italy) » che sostituirà la dicitura « Concessionario Consorzio agrario provinciale Potenza - Esclusivista per la vendita Soc. I.L.I.A.M.A. Foligno e c. Melfi (Italia) » nella parte centrale della fascia verde inferiore;

b) gli estremi della nuova autorizzazione ministeriale e le indicazioni del contenuto netto per ciascuna confezione nella parte destra della fascia verde inferiore;

c) la dicitura « medio minerale bicarbonato alcalina » in sostituzione di « acqua medio minerale bicarbonato alcalina » nella parte inferiore del riquadro centrale;

d) i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica effettuata il 7 settembre 1972 dal prof. Marcello Morgantini del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Caserta, i quali sostituiranno quelli delle analisi effettuate il 31 marzo 1958, nel riquadro di destra (parte superiore) e il giudizio batteriologico formulato il 3 agosto 1972 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Napoli, che sostituirà l'analogo giudizio formulato il 31 marzo 1958 nella parte inferiore del riquadro destro.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al citato decreto.

(12107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 maggio 1972 dalla sig.na Mungo Paola avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'Opera della libera Università abruzzese « G. d'Annunzio » di Chieti con provvedimento in data 22 marzo 1972.

(12099)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 190, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'ins. Tito Francesco avverso il mancato incarico di segretario-direttore del patronato scolastico di Trani.

(12100)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Vinaccia Vittorio in data 17 maggio 1965 avverso il rigetto della domanda di assunzione in ruolo per posti di insegnante tecnico-pratico, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(12101)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67, foglio n. 339, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Diamanti Manlio in data 27 febbraio 1967 avverso le graduatorie formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo capoverso.

(12102)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma quinquennale di venti guardiamarina di complemento del Corpo di stato maggiore; otto guardiamarina di complemento del Corpo del genio navale; cinque guardiamarina di complemento del Corpo delle armi navali; cinque guardiamarina di complemento del Corpo di commissariato della marina militare; otto guardiamarina di complemento del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore del genio navale, delle Armi navali, sanitario della marina militare (medici), di commissariato della marina militare delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di cinque anni prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 731.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario della marina militare (medici), di commissariato della marina militare e delle capitanerie di porto di complemento, in servizio di leva alla data del 14 settembre 1973, che abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare all'autorità da cui dipendono per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla autorità, da cui l'ufficiale dipende, che si pronuncia circa l'eventuale accoglimento.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma o altri eventuali titoli in possesso dell'interessato, che possono essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La data di arrivo della domanda è quella che risulta dal bollo di ufficio dell'autorità a cui la domanda stessa viene presentata e non sarà ammessa altra prova in contrario.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

	Numero dei posti
Corpo di stato maggiore	20
Corpo del genio navale	8
Corpo delle Armi navali	5
Corpo di commissariato	5
Corpo delle capitanerie di porto	8

Per ogni Corpo la commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

a) durata del servizio prestato;
b) note di qualifica;
c) eventuali periodi di imbarco;
d) titolo di studio;
e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
f) altri eventuali titoli di merito connessi con l'attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi, ecc.).

Art. 6.

La graduatoria di merito per i diversi Corpi è formata da apposita commissione nominata con decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;
segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa (senza voto).

Quando si valutano gli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle Armi navali, sanitario della marina militare (medici), di commissariato della marina militare, delle capitanerie di porto partecipa alla commissione un ufficiale superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

La commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

per i titoli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, un punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera *b*), tre punti per ogni qualifica di « eccellente », due punti per ogni qualifica di « superiore alla media » e un punto per ogni qualifica di « nella media »;

per i titoli di cui alla lettera *c*), due punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera *d*), due punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera *e*), due punti per le lauree riportate con il massimo dei voti (110/110 o corrispondente) e due punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera *f*), un punto per ogni titolo (specializzazione, elogi, ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti articoli 6 e 7 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di anni cinque possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare lo accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni ovvero in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma, non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, valgono per gli ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 228.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . il (provincia di . . . .) destinato . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma di cinque anni di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 ottobre 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere nelle condizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

di avere prestato il seguente periodo di servizio: . . . .

allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
2) altri eventuali titoli.

. . . . il . . . .

Firma
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma . . . .

(12076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1973, registro n. 62, foglio n. 81, con il quale è stata determinata la nuova consistenza organica dei posti di tecnico laureato assegnati all'osservatorio astronomico di Roma;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili per concorso pubblico un posto di tecnico laureato, e considerato che detto posto non rientra tra quelli da riservare in applicazione dell'art. 21 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica, fisica-matematica e ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel «Bollettino Ufficiale», parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1973
Registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 359

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*) nat . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . , chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova (param. 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 66, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 ottobre 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . ;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . . destituit . . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . . sottoscritt . . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscritt . . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Fondamenti di ottica geometrica.

L'equazione dell'iconale, raggi di luce e intensità luminosa in ottica geometrica, limiti di validità dell'ottica geometrica.

Elementi di teoria dell'interferenza e interferometri.

Interferenza di onde monocromatiche, onde stazionarie, interferenza a due fasci, interferometro di Michelson, interferenza multipla, interferometro di Fabry-Perot.

Elementi di teoria della diffrazione e spettroscopi a reticolo.

Principio di Huygens-Fresnel, diffrazione di Fraunhofer, reticoli di diffrazione, spettroscopi a reticolo, le aberrazioni di un reticolo di diffrazione, funzione di trasferimento di uno spettroscopio a reticolo, effetto delle aberrazioni sulla funzione di trasferimento, determinazione sperimentale della funzione di trasferimento di uno spettroscopio a reticolo, reticoli ed alta risoluzione e interferometri di Fabry-Perot in spettroscopia.

Processi casuali e analisi spettrale.

Processi casuali stazionari, funzioni di correlazione, medie temporali ed ergodicità, spettri di potenza, processi gaussiani, rumore bianco, processi markoviani, « shot noise ».

Filtri ottimi lineari.

Filtraggio con il metodo del minimo scarto quadratico medio, il filtro a minimo scarto quadratico medio irrealizzabile, errore quadratico medio, determinazione del filtro ottimo con il metodo di Bode e Shannon, rumore nei dati spettrali, elaborazione numerica dei dati spettrali, estrazione del segnale dal rumore nella spettroscopia a reticolo.

(12109)

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *A;*
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1963 di ripartizione dei posti di conservatore tra i musei delle scienze;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1961, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari, presso i seguenti musei:

Università di Firenze: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di storia della scienza;

Università di Napoli: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di zoologia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato 2 del presente bando.
Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, redatta su carta legale da L. 500 in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo — con il relativo numero di codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.
Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.
Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo cui appartiene il posto messo a concorso secondo i programmi indicati nell'allegato, ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.
Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della Amministrazione.
La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.
Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia sul « Bollettino Ufficiale », parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973
Registro n. 59, foglio n. 104

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . .c.a.p. . . . (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso . . . . . dell'Università di . . . . (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso . . . .;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: . . . . . c.a.p. . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .

Autenticazione della firma

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE E PROGRAMMI DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI DEI CONCORSI PER CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE.

FIRENZE - MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA

Lauree ammesse: lettere e filosofia, fisica, matematica.

Prova scritta

1) Storia della scienza con particolare riguardo alla strumentaria matematica, fisica ed astronomica, ed a quegli strumenti che hanno rappresentato una tappa della evoluzione della scienza.

2) Metodologia ed indagine nel riconoscimento e classificazione della strumentaria scientifica.

3) Criteri di ordinamento di un museo di storia della scienza nel duplice compito scientifico e didattico-divulgativo.

Regole generali per la presentazione e custodia degli strumenti scientifici.

Prova orale

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 del presente bando, il candidato dovrà dimostrare di conoscere la storia della strumentaria nelle sue evoluzioni (orologi solari, gnomoni, astrolabi, quadranti, globi e sfere, planetari, strumenti per misure medievali e rinascimentali, la bussola, il cannocchiale, il termometro, etc. Particolari sulla strumentaria di L. B. Alberti, del Regiomontano, di Leonardo da Vinci, Guidubaldo Del Monte, Ignazio Danti, Galileo Galilei. Strumenti di elettrostatica ed elettromagnetismo; cenni sulla strumentaria tecnologica).

Il candidato deve inoltre dar prova di saper penetrare ed illustrare i momenti più efficaci della ideazione ed applicazione pratica della strumentaria scientifica e della evoluzione della storia della scienza nel duplice aspetto scientifico e filosofico.

NAPOLI - MUSEO DI ZOOLOGIA

Lauree ammesse: scienze naturali, scienze biologiche.

Prova scritta

La prova scritta verrà svolta su un tema relativo al seguente programma:

1) Zoologia generale: è richiesta una preparazione specifica sui seguenti argomenti: variabilità, ereditarietà, genetica di popolazioni, polimorfismi, congruenze con l'ambiente, adattamenti primari e secondari, meccanismi di isolamento, differenziazione e speciazione; principi di ecologia ed etologia; zoogeografia; evoluzione; storia della zoologia.

Il candidato dovrà dimostrare una solida preparazione di zoologia generale, associata a una moderna conoscenza di sistematica moderna e di filogenesi di tutti i gruppi.

2) Zoologia speciale: problemi e metodi di indagine della tassonomia moderna; conoscenza dei vari gruppi zoologici con particolare riguardo a quelli che meglio si prestano alla collezione e all'esposizione nei musei.

3) Zoologia e museologia: organizzazione, funzioni e attività di un museo zoologico. E' richiesta una preparazione specifica sui seguenti argomenti: principi e mezzi per il riconoscimento e la preparazione degli esemplari; tecniche per lo arricchimento e la conservazione delle collezioni; criteri di allestimento delle collezioni didattiche; attività scientifica di specifica pertinenza di un museo di zoologia.

Prova orale

Verterà sugli stessi argomenti indicati per la prova scritta.

(12077)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 1973 per i giorni 5 e 6 settembre 1973 sono rinviate a data da destinarsi.

Ai candidati sarà singolarmente comunicata la data e la sede presso la quale dovranno sostenere le prove scritte relative al predetto concorso.

(12075)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.